

LEAP

NEWSLETTER

NEWSLETTER DEL **24 SETTEMBRE 2020**

GIURI SPRUDENZA	3
Contratti Pubblici e Diritto Amministrativo	3
Tar Roma, sez. I, 18 settembre 2020, n. 9615 – Sul tema finanza di progetto e requisiti di partecipazione	3
Tar Piemonte, sez. I, 5 luglio 2020, n. 444 - Mancata produzione del PassOE e soccorso istruttorio	6
Diritto Civile e Processuale Civile	8
Corte di Cassazione, SS.UU. Civili, 24 giugno 2020, n. 12476 - L'azione revocatoria tra fallimenti è inammissibile	8
NOVITA' NORMATIVE	15
Contratti Pubblici e Diritto Amministrativo	15
LEGGE 11 settembre 2020, n. 120 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.	15

GIURI SPRUDENZA

CONTRATTI
PUBBLICI E DIRITTO
AMMINISTRATIVO**Tar Roma, sez. I, 18
settembre 2020, n. 9615 – Sul
tema finanza di progetto e
requisiti di partecipazione****Massima**

La norma che, in materia di finanza di progetto, consente la dimostrazione dei requisiti attraverso il meccanismo dell'associazione ad altri soggetti deve intendersi in senso restrittivo e riferita alle ipotesi tipiche di partecipazione alla gara in forma associata, quali previste dal Codice dei contratti pubblici.

Caso di specie

Un'impresa, costituita in forma di società a responsabilità limitata, ha presentato al Comune di Taranto una proposta per la realizzazione, in regime di project financing, di un parco cimiteriale.

Il Comune, una volta approvato il progetto di fattibilità dell'opera, ha pubblicato il bando della procedura ristretta per l'affidamento, ai sensi dell'art. 183 del d.lgs. n. 50/2016, della concessione per la progettazione e costruzione del cimitero comunale, nonché della sua gestione funzionale ed economica, con risorse totalmente a carico del concessionario, da aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Alla gara partecipava solamente la ricorrente, in qualità di soggetto promotore.

Nel corso della verifica del possesso dei requisiti, la Commissione riteneva la promotrice priva dei requisiti di capacità economico-finanziaria, ulteriori rispetto alla qualificazione per l'esecuzione dei lavori pubblici, richiesti per il concessionario dall'art. 95, comma 1, del d.P.R. n. 207/2010.

In particolare, la Commissione non essendo d'accordo con la tesi dell'interessata e secondo cui il requisito avrebbe potuto essere legittimamente

attestato mediante il cumulo dei fatturati dei propri soci e prima di pronunciare l'esclusione, ha deciso assieme alla promotrice di rivolgersi all'ANAC per l'espressione di un parere, ai sensi dell'art. 211, primo comma, del Codice dei contratti pubblici.

All'ANAC è stato quindi chiesto (in ordine all'interpretazione del combinato disposto del comma 1, lett. a), e del comma 2 dell'art. 95 del d.P.R. n. 207/2010) *"se il requisito del fatturato medio deve essere posseduto dal soggetto promotore o dai singoli soci che compongono la società proponente, che in quanto soci "qualificanti" devono obbligatoriamente far parte della costituenda società di progetto"*.

La ricorrente, in tale sede, depositava una memoria con cui ribadiva che il requisito in questione andava verificato complessivamente rispetto ai soci che formavano la compagine sociale del soggetto proponente, obbligati a far parte della costituenda società di progetto.

L'ANAC, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, si pronunciava affermando che la ricorrente non avrebbe potuto dimostrare il possesso del requisito di partecipazione incrementato ai sensi dell'art. 95, comma 2, lett. a), del d.P.R. 207/2010 con il fatturato medio dei propri soci, perché gli stessi non avevano costituito un raggruppamento temporaneo di imprese, né un consorzio o una società di progetto, ma una società a responsabilità limitata, ossia un autonomo centro di imputazione giuridica avente un bilancio proprio a cui bisognava fare riferimento ai fini della qualificazione.

Ciò posto, a seguito di tale pronuncia dell'ANAC, la Commissione ha escluso la ricorrente dalla gara.

Motivi della decisione

Il Collegio investito della questione, per avere la promotrice impugnato il parere dell'ANAC e la susseguente delibera di esclusione dalla gara, ha respinto il ricorso per i motivi di seguito indicati.

In particolare, il Tar ha condiviso il percorso argomentativo dell'ANAC ovvero che la possibilità di cumulare i requisiti è prevista dal Codice dei contratti pubblici solo nel caso di partecipazione alle gare dei soggetti associati, consorziati o raggruppati, nelle ipotesi previste dall'art. 45, comma 2, lett. da b) a g), del Codice medesimo.

Il Collegio ha infatti specificato che se da un lato, l'art. 183, comma 8, del Codice dei contratti pubblici richiede che il proponente nella procedura di project financing sia in possesso dei requisiti del concessionario; dall'altro, l'art. 95 del d.P.R. n. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del precedente Codice dei contratti, a tale ultimo riguardo, rinvia ai requisiti di qualificazione previsti dall'articolo 40 del codice e dall'articolo 79, comma 7, dello stesso d.P.R. n. 207/2010.

In ragione di ciò "(...) la ricorrente, quale società a responsabilità limitata e, quindi, persona giuridica autonoma rispetto ai propri soci e dotata di autonomia patrimoniale perfetta, non può computare a tal fine il fatturato dagli stessi prodotto per cumularlo e raggiungere la soglia prevista dalle norme sopra citate. Le società partecipanti alle gare sono infatti considerate dal legislatore, secondo quanto previsto dalla disciplina codicistica in materia, come aventi una soggettività unica e un patrimonio e un bilancio autonomi rispetto a quelli dei singoli soci, i quali non possono sic et simpliciter concorrere con i loro requisiti individuali alla formazione dei requisiti della società di cui fanno parte".

La ragione giustificatrice di tale impostazione sta nel fatto che mentre la costituzione di una delle forme associate previste dal codice consente di vincolare tutti i soggetti partecipanti nei confronti dell'Amministrazione al fine della corretta esecuzione del contratto, mediante l'assunzione della relativa responsabilità, di contro una società a responsabilità limitata, invece, è un ente autonomo, distinto dai propri soci, che assume in proprio le responsabilità conseguenti alla stipula del contratto.

Ebbene, proprio per tale ragione non può ritenersi che i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari dei singoli soci possano essere cumulati affinché la società a responsabilità limitata possa beneficiarne al fine di partecipare alla gara.

"Alla luce di tali considerazioni deve ritenersi che l'utilizzo, nell'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, del verbo "associare" debba essere inteso in senso tecnico, come riferito ad una delle ipotesi tipiche previste dall'art. 45 dello stesso decreto legislativo, e non sia, invece, idoneo a legittimare, mediante un'interpretazione lata di tale espressione, tutte le possibilità di associazione tra soggetti, anche al di là di quelle tipicamente individuate. Né può sostenersi che l'art. 184, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, nella parte in cui prevede che l'aggiudicatario ha la

facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, che subentra nel rapporto di concessione, deponga nel senso che nel contesto del project financing il contratto può essere eseguito e portato a termine dai soggetti che facevano parte dell'operatore aggiudicatario, i cui requisiti sono stati oggetto di valutazione, e che di conseguenza rileverebbero i requisiti di questi ultimi ai fini della partecipazione alla gara".

Tar Piemonte, sez. I, 5 luglio 2020, n. 444 - Mancata produzione del PassOE e soccorso istruttorio

Massima

Il tardivo espletamento della procedura di accreditamento nel sistema AVCpass con correlata mancata produzione del PassOE non integra una legittima causa di esclusione, non costituendo alcuna carenza essenziale.

La tardività della produzione delle credenziali PassOE è piuttosto pacificamente sanabile mediante ricorso al soccorso istruttorio.

Caso di specie

Una stazione appaltante ha indetto e aggiudicato una procedura di gara per l'affidamento della fornitura di alcune licenze-software. Il concorrente secondo in graduatoria ha impugnato la determina di aggiudicazione lamentando, in particolare, la violazione dell'art. 216 del d.lgs. 50/2016 per mancata tempestiva abilitazione dell'aggiudicatario al sistema AVCpass entro i termini di partecipazione alla procedura, desumibile dalla tardività del rilascio e deposito del PassOE.

A detta di parte ricorrente, siffatta carenza avrebbe dovuto infatti comportare l'esclusione dell'operatore primo classificato.

Il Tar ha respinto il ricorso.

Motivi della decisione

Il Collegio ha preliminarmente osservato che la normativa primaria, anche alla luce del principio di tassatività delle cause di esclusione, non indica il possesso del PassOE quale requisito di partecipazione previsto a pena di esclusione dalla procedura concorsuale. Non può infatti ritenersi, sotto il profilo operativo e funzionale, che lo stesso si configuri come elemento essenziale, incidente sulla *par condicio* dei concorrenti.

Il Tar ha dunque rilevato che la mancata produzione del PassOE in sede di gara possa integrare solo una mera carenza documentale, sopperibile mediante soccorso istruttorio ex art. 83 del Codice dei contratti pubblici, senza che da ciò derivi la necessità per la stazione appaltante di applicare alcuna sanzione pecuniaria.

Non può infatti darsi prevalenza alle modalità meramente formali di verifica dei requisiti stessi, di talché persino un'iniziale posizione irregolare risultante dal sistema AVCpass è da ritenersi non rilevante, poiché tale sistema è fisiologicamente destinato ad essere utilizzato solo nella fase di produzione delle dichiarazioni e non riguarda le successive verifiche svolte dalla stazione appaltante, che non è vincolata alle risultanze del sistema stesso.

Sulla base di tali considerazioni, pertanto, il Collegio ha concluso per l'irrilevanza, ai fini dell'esclusione, del tempestivo espletamento della procedura di accreditamento nel sistema AVCpass e della correlata produzione del PassOE trattandosi appunto di un adempimento meramente strumentale alla celerità di verifica del possesso dei requisiti.

Corte di Cassazione, SS.UU. Civili, 24 giugno 2020, n. 12476 - L'azione revocatoria tra fallimenti è inammissibile

Massima

L'oggetto della domanda di revocatoria (ordinaria o fallimentare) non è il bene in sé ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l'assoggettività del bene ad esecuzione.

Il bene dismesso con l'atto revocando viene in considerazione, rispetto all'interesse dei creditori dell'alienante, per il suo valore.

Nel caso in cui l'azione costitutiva non sia stata introdotta dai creditori dell'alienante prima del fallimento dell'acquirente del bene che ne costituisce l'oggetto, essa non può essere esperita con la finalità di recuperare il bene alienato alla propria esclusiva garanzia patrimoniale, stante l'intangibilità dell'asse fallimentare in base a titoli formati dopo il fallimento (c.d. cristallizzazione), poiché si tratta di un'azione costitutiva che modifica ex post una situazione giuridica preesistente.

I creditori dell'alienante e per essi il curatore fallimentare, quando esso sia fallito, restano in questo caso tutelati nella garanzia patrimoniale generica dalle regole del concorso, nel senso che possono insinuarsi al passivo del fallimento dell'acquirente per il valore del bene oggetto dell'atto di disposizione astrattamente revocabile, demandando al Giudice Delegato di quel fallimento anche la delibazione della pregiudiziale costitutiva.

Caso di specie

La vicenda sottoposta al vaglio degli Ermellini trae origine dalla richiesta avanzata del curatore del fallimento di una società a responsabilità limitata in liquidazione, in sede di rivendica ai sensi dell'art. 103 Legge Fallimentare, al fine di far dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c. ed art. 66 Legge Fallimentare di alcuni atti di dispositivi posti in essere dalla società quando si trovava *in bonis* nei confronti di un'altra s.r.l. della quale era in egual modo sopravvenuto il fallimento.

La domanda non veniva però accolta dal Giudice delegato ed il Tribunale rigettava a sua volta l'opposizione allo stato passivo avanzata dalla curatela della s.r.l. in liquidazione.

Il rigetto era motivato dall'orientamento secondo cui deve ritenersi inammissibile l'azione revocatoria proposta nei confronti di un fallimento dopo l'apertura del concorso in virtù del principio della cristallizzazione del passivo fallimentare sancito dall'art. 52 Legge Fallimentare.

La curatela fallimentare ha indi proposto ricorso per cassazione lamentando che sarebbe stato comunque possibile proporre l'azione revocatoria nei confronti della curatela fallimentare dopo la dichiarazione di fallimento del terzo.

Con ordinanza interlocutoria n. 19881 del 23 Luglio 2019, la Prima Sezione Civile della Suprema Corte ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite al fine di esaminare la questione relativa all'ammissibilità o meno dell'azione revocatoria (ordinaria e fallimentare) nei confronti di un fallimento.

Il quesito era stato tuttavia già risolto negativamente dalle Sezioni Unite della Cassazione mediante la sentenza n. 30416 del 23 novembre 2018 che aveva affermato il principio secondo cui è inammissibile l'azione revocatoria (ordinaria o fallimentare) esperita nei confronti di un fallimento poiché, da un lato, si tratta di un'azione costitutiva che modifica *ex post* una situazione giuridica preesistente e, dall'altro, in ragione del fatto che nel sistema opera il principio di cristallizzazione del passivo alla data dell'apertura del concorso in funzione di tutela della massa dei creditori.

La Prima Sezione ha comunque sollecitato un ripensamento di questa posizione alla luce di alcune osservazioni avanzate in senso critico dalla dottrina.

La soluzione del problema potrebbe essere riferente in ragione dell'esigenza di assicurare tutela al ceto creditore del soggetto disponente di mezzi ad un evento verificatosi prima del fallimento del

beneficiario dell'atto, posto che l'evento arricchirebbe i creditori di questo a danno di quelli del primo.

Gli argomenti che farebbero propendere per un cambiamento di rotta rispetto all'orientamento consolidato andrebbero dunque ricercati non solo in quanto disposto dall'art. 290 del D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (Codice della crisi di impresa) in tema di azione revocatoria proposta nei confronti di una società facente parte di un gruppo, ma anche dalla necessità di una rivalutazione della natura e della funzione dell'azione stessa che andrebbe rimodulata come azione di tipo dichiarativo.

L'orientamento sino a quel momento sostenuto dalla giurisprudenza avrebbe un ambito limitato dall'oggetto costituito dalle revocatorie (fallimentari) di pagamenti, quindi sarebbe opportuno formulare una riflessione per quanto concerne invece la fattispecie in cui il fallimento coinvolga il terzo acquirente di beni.

La tesi principale condurrebbe alla creazione di una fattispecie di irrevocabilità sopravvenuta dell'acquisto, così che il fallimento finirebbe per sanare l'acquisto medesimo per una vicenda propria del terzo avente causa.

Nell'ordinanza interlocutoria viene peraltro evidenziato, alla luce di quanto commentato da altra dottrina, che riconosce la natura costitutiva dell'azione, che tutti gli atti dispositivi, a prescindere dal loro oggetto, sono da ritenersi astrattamente revocabili ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'art. 66 Legge Fallimentare e dell'art. 67 Legge Fallimentare.

Motivi della decisione

Le Sezioni Unite hanno ritenuto di dare continuità all'orientamento giurisprudenziale vigente sia per quanto concerne la natura e le modalità di produzione degli effetti dell'azione revocatoria sia per quanto riguarda il principio di cristallizzazione, ritenendo tuttavia opportuno formulare alcune precisazioni.

Le Sezioni Unite hanno innanzi tutto ribadito il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la sentenza che accoglie la domanda di revocatoria fallimentare ha natura costitutiva in ragione del fatto che essa modifica *ex post* una situazione giuridica preesistente.

Ciò avviene sia privando di effetti, nei confronti della massa fallimentare, gli atti che avevano già

conseguito piena efficacia, sia determinando la restituzione dei beni e delle somme oggetto di revoca alla funzione di generale garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. ed alla soddisfazione dei creditori di una delle parti dell'atto.

La situazione giuridica vantata dalla massa ed esercitata dal curatore non è dunque espressione di un diritto di credito alla restituzione della somma o dei beni esistente prima ed indipendentemente dall'azione giudiziale, ma rappresenta invero un diritto potestativo all'esercizio dell'azione revocatoria rispetto al quale non è configurabile l'interruzione della prescrizione a mezzo di un semplice atto di costituzione in mora.

Le Sezioni Unite hanno successivamente ricordato che l'azione revocatoria è uno strumento di conservazione della garanzia generica del creditore che è costituita dal suo patrimonio, così come previsto dall'art. 2740 c.c.

La revocatoria realizza quindi lo scopo di recuperare nel patrimonio del debitore quanto occorre per soddisfare le ragioni dei creditori pregiudicati dalla conclusione dell'atto (c.d. inefficacia relativa dell'atto).

L'azione giova al creditore ovvero alla massa laddove la domanda venga esercitata in ambito fallimentare, senza però incidere negativamente sull'esistenza o sulla validità dell'atto visto quanto di spostato dall'art. 2902 c.c.

Il terzo acquirente del bene oggetto dell'atto impugnato con l'azione revocatoria rimane dunque titolare del diritto di proprietà, ma resta tuttavia esposto alle ragioni esecutive del creditore.

Più specificatamente, in ambito fallimentare la sentenza di revoca è idonea a determinare l'inefficacia relativa nel caso in cui l'atto dispositivo sia stato posto in essere prima del fallimento dell'acquirente.

La sopravvenienza del fallimento dell'acquirente rileva non tanto per cristallizzare il passivo quanto piuttosto per cristallizzare l'asse fallimentare alla data del fallimento (art. 42 Legge Fallimentare; art. 44 Legge Fallimentare; art. 52 Legge Fallimentare)

L'esercizio positivo dell'azione revocatoria sottrarrebbe dunque il bene alla garanzia dei creditori del fallimento dell'acquirente sulla base di un atto, vale a dire la sentenza, successiva al fallimento, il cui effetto retroagisce alla data della domanda.

Nel caso in cui la domanda sia stata proposta successivamente al fallimento dell'acquirente, l'azione revocatoria finirebbe per recuperare il

bene alla garanzia patrimoniale del creditore alienante o del ceto creditorio a quest'ultimo riferibile.

L'azione revocatoria sottrarrebbe quindi il bene alla garanzia collettiva dei creditori dell'acquirente sulla base di un titolo giudiziale formato dopo la sentenza dichiarativa del fallimento con efficacia postuma rispetto ad essa.

Si tratta di una situazione, secondo quanto affermato dai giudici di legittimità, che contrasta con quanto previsto dall'art. 42 Legge Fallimentare, art. 44 Legge Fallimentare, art. 45 Legge Fallimentare, art. 51 Legge Fallimentare ed art 52 Legge Fallimentare.

La sopravvenuta dichiarazione di fallimento dell'acquirente renderebbe impossibile proporre l'azione costitutiva alla luce di un evento occasionale ed estrinseco rispetto ai creditori dell'alienante.

Le Sezioni Unite, a tal riguardo, hanno rilevato che l'ordinanza interlocutoria ha indubbiamente colto un elemento di criticità del sistema in quanto potrebbero essere pregiudicate le possibilità di tutela a seconda del caso in cui il terzo acquirente sia o meno fallito prima che i creditori dell'alienante od il curatore (in specie a sua volta fallito) abbiano potuto esperire l'azione a difesa della garanzia patrimoniale.

I Giudici di legittimità hanno confermato che l'esigenza di tutela non può rimanere inevasa in quanto il sistema non può tollerare che i creditori dell'alienante rimangano irrimediabilmente danneggiati in specie da un fattore esterno come quello rappresentato dal sopravvenuto fallimento dell'acquirente del bene alla luce del principio sancito dall'art. 2740 c. c.

Le Sezioni Unite hanno tuttavia affermato che queste considerazioni non possono però essere poste alla base del tentativo di rivoluzionare le fondamenta dell'orientamento giurisprudenziale vigente.

È comunque emersa la necessità di individuare i criteri per la ricostruzione della posizione dei creditori che risulterebbero pregiudicati dall'atto dispositivo quando l'azione revocatoria non possa realizzare la propria funzione.

A tale proposito, è opportuno rammentare che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'oggetto della domanda di revocatoria (ordinaria o fallimentare) non è il bene in sé, bensì la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori attraverso l'assoggettabilità del bene ad esecuzione.

Il bene di smesso con l'atto soggetto a revocatoria deve quindi essere preso in considerazione solamente per il suo valore.

Nel caso in cui l'assoggettabilità del bene all'esecuzione è impossibile poiché il cespite è stato alienato a terzi con atto opponibile ai creditori, la soluzione percorribile è dunque rappresentata dalla reintegrazione dei creditori per equivalente pecuniario.

Alla luce dei principi e della ricostruzione della fattispecie sopra richiamata, le Sezioni Unite hanno in conclusione affermato che non è possibile esperire l'azione costitutiva quando il fallimento del terzo acquirente è stato dichiarato dopo l'atto di alienazione, ma prima che sia stata esercitata l'azione revocatoria.

Il fallimento del terzo acquirente rende infatti l'azione costitutiva inammissibile poiché non è consentito incidere sul patrimonio del fallimento, recuperando il bene alla sola garanzia patrimoniale del creditore dell'alienante.

Il bene non può di fatti essere sottratto all'asse fallimentare cristallizzato al momento della dichiarazione del fallimento.

Le Sezioni Unite hanno però evidenziato che resta salva la possibilità di esercitare l'azione restitutoria per equivalente parametrata al valore del bene sottratto alla garanzia patrimoniale.

Il fallimento dell'acquirente non impedisce di fatti di poter proporre domanda di insinuazione al passivo per il corrispondente controvalore del bene.

Il principio di cristallizzazione del passivo non ha peraltro alcuna rilevanza impeditiva poiché non può essere precluso ai creditori dell'alienante di ottenere la reintegrazione per equivalente quando l'atto è anteriore al fallimento del terzo acquirente.

Il fallimento apre infatti il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito, perciò chiunque si affermi creditore ed intenda concorrere sul ricavato della liquidazione dei beni compresi nell'asse fallimentare resta soggetto alle regole previste per l'accertamento del passivo a condizione che l'atto lesivo della garanzia patrimoniale sia anteriore alla sentenza di fallimento.

Le Sezioni Unite hanno, nel caso di specie, respinto il ricorso della curatela della s.r.l. che aveva proposto la domanda nella forma della rivendica ex art. 103 L.F. del bene oggetto dell'atto revocabile.

I Giudici di legittimità hanno a tal proposito rammentato che, sebbene la domanda di rivendicazione venga proposta nelle forme previste per l'insinuazione al passivo, l'oggetto dell'istanza è

costituito dal bene in sé sul presupposto che la proprietà rimanga in capo al disponente.

Nell'ipotesi in cui sia stata conclusa la vendita con un atto revocabile, la revocatoria non travolge però l'atto impugnato, anche nel caso di esito vittorioso, e non determina che il bene possa essere rivendicato come facesse ancora parte del patrimonio del debitore.

La revocabilità dell'acquisto non incide di fatti sul terzo acquirente, il quale continua a conservare inalterato il titolo di proprietà sul bene, per cui anche la domanda proposta secondo la forma della rivendicazione avrebbe conseguentemente dovuto essere in ogni caso rigettata.

NOVI TA' NORMATI VE

CONTRATTI
PUBBLICI E DIRITTO
AMMINISTRATIVO**LEGGE 11 settembre 2020, n. 120 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.**

È stato pubblicato, sul Supplemento Ordinario n.33 alla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14 settembre 2020, il testo della Legge 11 settembre 2020, n. 120 relativa alla *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*.

LEAP

NEWSLETTER

Leap è un progetto editoriale a cura dello Studio Legale Lipani, Catricalà & Partners. È vietata ogni distribuzione non autorizzata.

© Copyright 2020 | Lipani Catricalà & Partners